



**CENTRO INTERREGIONALE
PER I SISTEMI INFORMATICI, GEOGRAFICI E STATISTICI**

STATUTO

**CAPO I
COSTITUZIONE E FINALITA'**

Art. 1

Denominazione

1. E' costituita, a norma degli articoli 12 e seguenti del Codice Civile e con durata illimitata, l'Associazione tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, denominata "Centro Interregionale per i Sistemi informatici, geografici e statistici" in breve CISIS, di seguito denominata "Centro".
2. Il Centro ha sede legale in Roma.
3. Il Centro è organo tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in materia di sistemi informatici, geografici e statistici.

Art. 2

Soci

1. Sono Soci del Centro le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito "Associato".
2. Ciascun Associato ha diritto di partecipare alla vita associativa, di accedere alle cariche sociali secondo le norme del presente Statuto, nonché di ricevere le prestazioni di servizi offerti dal Centro ed esercita tali diritti attraverso i propri rappresentanti.
3. Gli Associati sono obbligati a:
 - a. versare le quote associative in relazione e a quanto disposto dall'Art. 20 del presente Statuto;
 - b. rimborsare le eventuali spese sostenute dal Centro per prestazioni effettuate su richiesta degli Associati stessi;
 - c. osservare le disposizioni del presente Statuto e le deliberazioni degli organi associativi;
 - d. fornire al Centro ogni informazione utile al perseguimento degli scopi sociali, al fine di realizzare la diffusione ed il reciproco scambio delle informazioni.

Art. 3

Finalità

1. Il Centro agisce senza fini di lucro ed ha lo scopo di promuovere e garantire un efficace coordinamento tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la definizione, lo sviluppo ed il coordinamento di iniziative e attività inerenti la Società dell'informazione e della conoscenza e per assicurare il miglior raccordo tra le Regioni, lo Stato e gli Enti Locali su tali temi.

In particolare:

- a. svolge attività di istruttoria tecnica per le questioni sottoposte all'approvazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in materia di sistemi informatici, geografici e statistici;

- b. promuove la definizione di criteri e regole comuni per assicurare uno sviluppo omogeneo e integrato dei sistemi informativi e dell'e-government, in raccordo con i gruppi di lavoro interregionali di settore costituiti con riferimento alle diverse materie;
 - c. svolge l'analisi tecnica sulle questioni di rilevanza interregionale e concorre, in rapporto con le Regioni interessate, allo sviluppo di iniziative sperimentali rilevanti per le finalità del Centro;
 - d. realizza il confronto e il raccordo tecnico delle Regioni associate con le amministrazioni centrali dello Stato e con gli altri soggetti dotati di specifiche competenze per la realizzazione di sistemi informativi, anche settoriali, di interesse nazionale ed europeo;
 - e. promuove le intese atte a favorire il raccordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e con gli Enti locali in materia di sistemi informativi;
 - f. promuove e coordina progetti di interesse interregionale in materia di sistemi informatici, geografici e statistici;
 - g. promuove, anche in collaborazione con altri soggetti, lo sviluppo e il corretto utilizzo dei sistemi informativi attraverso attività di informazione, documentazione, formazione e ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento di questo scopo.
2. Il Centro può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari nonché stipulare ogni utile atto o contratto con enti pubblici o privati che sia giudicato opportuno per il raggiungimento degli scopi associativi come pure può partecipare ad altre associazioni aventi finalità analoghe, affini o connesse allo scopo associativo.

CAPO II ORGANIZZAZIONE

Art. 4 Organi

1. Sono organi del Centro:
 - l'Assemblea
 - il Presidente
 - il Vice Presidente
 - il Consiglio Direttivo
 - i Comitati Permanenti
 - il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 5 Assemblea Composizione

1. L'Assemblea è costituita dai rappresentanti di ogni Regione e Provincia autonoma associata al Centro.
2. Ogni Regione e Provincia autonoma associata al Centro nomina come propri rappresentanti, di cui uno con diritto di voto, il responsabile dei sistemi informatici, dei sistemi geografici e dei sistemi statistici, fatte salve l'autonomia e le specificità organizzative degli associati.
3. L'Assemblea è convocata di norma presso la sede legale o, in casi particolari, in altro luogo nel territorio nazionale, ed è presieduta dal Presidente del Centro.
4. L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e del bilancio.
5. L'avviso di convocazione è inviato almeno otto giorni prima agli Associati e contiene l'indicazione del luogo, giorno, ora della riunione e degli argomenti da trattare.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate in chiusura di riunione e comunicate agli associati entro 10 giorni dalla riunione.

Art. 6
Assemblea
Funzionamento e Compiti

1. Funzionamento:
 - a. l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei rappresentanti di almeno la metà più uno degli Associati;
 - b. è valida la presenza dei rappresentanti collegati in teleconferenza nonché l'approvazione della documentazione preventivamente trasmessa attraverso comunicazioni scritte sia via e-mail che per fax e/o per posta;
 - c. in caso di assenza, il rappresentante con diritto di voto di ciascun Associato può conferire delega per le votazioni in Assemblea a un altro rappresentante appartenente alla propria o a un'altra Regione o Provincia autonoma associata.
 - d. le deliberazioni sono approvate a maggioranza semplice degli Associati presenti;
 - e. per le deliberazioni concernenti i regolamenti interni, i bilanci preventivi e consuntivi ed i programmi di attività è richiesta la maggioranza dei due terzi degli Associati presenti;
 - f. le deliberazioni di modifica dello Statuto sono adottate con il voto favorevole della maggioranza qualificata di due terzi degli Associati;
 - g. la deliberazione di scioglimento del Centro e quella di devoluzione del patrimonio devono essere adottate con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati.
2. Compiti:
 - a. elegge e revoca motivatamente, a maggioranza semplice degli associati presenti, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - b. approva il programma di attività e la relazione sulle attività svolte;
 - c. approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
 - d. delibera le norme di attuazione dello Statuto, le eventuali modifiche statutarie, i regolamenti del Centro e determina gli indirizzi e le direttive per il funzionamento del Centro;
 - e. delibera lo scioglimento del Centro e la devoluzione del Patrimonio;
 - f. stabilisce l'ammontare del contributo annuale di cui all'Art. 20.

Art. 7
Il Presidente

1. Il Presidente coincide con il Presidente della Regione capofila per le materie di competenza del Centro all'interno della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome o con l'Assessore che ha il coordinamento della Commissione di riferimento.
2. La durata della sua carica corrisponde al suo mandato.
3. Qualora il Presidente, per sue dimissioni od altro motivo, non faccia più parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, decade automaticamente dalla carica. Il componente della Conferenza subentrato a quello decaduto assume la carica di Presidente.
4. Il Presidente ha la rappresentanza politica del Centro verso l'esterno, garantisce il rispetto delle sue finalità istituzionali e il recepimento, da parte dei suoi organi statuari, degli indirizzi programmatici espressi dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
5. Il Presidente rappresenta legalmente il Centro nei confronti dei terzi e in giudizio e può rilasciare procura.
6. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
7. Il Presidente presenta all'Assemblea i bilanci, i programmi e le relazioni sull'attività svolta come predisposti dal Consiglio Direttivo.

8. Il Presidente può delegare al Vice Presidente, su conforme parere del Consiglio Direttivo, le funzioni di cui ai precedenti commi ad eccezione di quella prevista al comma 7.
9. Il Presidente può delegare o attribuire specifici compiti o incarichi al Vice Presidente, agli altri componenti del Consiglio Direttivo, nonché al Segretario di cui all'articolo 14.

Art. 8

Il Vice Presidente

1. La funzione di Vice Presidente è svolta a turno, con rotazione annuale, dai Coordinatori dei Comitati Permanenti di cui al successivo art.11.
2. In caso di assenza, impedimento o decadenza del Presidente, il Vice Presidente ne esercita le funzioni.
3. Il Vice Presidente comunica alla Commissione di riferimento gli esiti dell'istruttoria relativa ai documenti sottoposti all'approvazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome secondo le modalità descritte all'articolo 14.

Art. 9

Consiglio Direttivo Composizione e funzionamento

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, da un referente della Regione che esprime la presidenza e dai coordinatori e vice coordinatori dei tre Comitati Permanenti. In caso di assenza del Presidente il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente.
2. Il referente della Regione che esprime la presidenza ha diritto di voto in caso di assenza del Presidente.
3. Il Consiglio Direttivo viene convocato almeno ogni tre mesi ed ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o dal Vice Presidente e, in via straordinaria, quando ne sia fatta richiesta da almeno tre componenti del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori.
4. Alla convocazione provvede, con avviso inviato almeno cinque giorni prima, il Presidente o, quando questi sia assente od impedito, il Vice Presidente. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare.
5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. E' ritenuta valida la partecipazione in teleconferenza.
6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni sono immediatamente trasmesse a tutti i membri dei Comitati Permanenti. I verbali sono approvati in chiusura di riunione o al massimo entro otto giorni dalla loro trasmissione. E' valida l'approvazione trasmessa per posta elettronica, fax e/o posta ordinaria.

Art. 10

Consiglio Direttivo Compiti

1. Il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti:
 - a. assicura il raccordo dell'attività dei Comitati;
 - b. predispone, avvalendosi delle relazioni dei Comitati, il programma d'attività e la relazione sull'attività svolta, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c. predispone, sentiti i Comitati, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d. propone all'Assemblea le eventuali modifiche statutarie del Centro;
 - e. propone i regolamenti del Centro;

- f. stabilisce i criteri da seguire nello svolgimento delle attività del Centro, conformandosi agli indirizzi ed alle direttive dell'Assemblea;
- g. delibera sulle iniziative da assumere e da promuovere per il conseguimento delle finalità istituzionali;
- h. nomina il Segretario;
- i. delibera, sulla base delle attività previste, in merito all'acquisizione di personale provvedendo sia mediante utilizzazione di dipendenti pubblici in possesso delle autorizzazioni necessarie, sia mediante assunzioni dirette di personale a tempo determinato o indeterminato;
- j. delibera l'affidamento di eventuali incarichi di consulenza a professionisti in grado di assicurare idonea assistenza tecnica, amministrativa, contabile, giuridica e legale;
- k. delibera, inoltre, su tutte le questioni che non siano per legge o per Statuto di competenza dell'Assemblea e degli altri organi del Centro.

Art. 11

I Comitati Permanenti

1. Sono costituiti i Comitati Permanenti per i Sistemi Informatici (CPSI), i Sistemi Geografici (CPSG), ed i Sistemi Statistici (CPSS) nel seguito denominati Comitati.
2. I Comitati hanno il compito di raccordare e costituire un momento unificante per le tematiche inerenti, rispettivamente, i sistemi informatici, quelli geografici e quelli statistici.
3. I membri dei Comitati sono i responsabili regionali per materia, fatta salva l'autonomia organizzativa dell'Associato.
4. I Comitati eleggono o sfiduciano a maggioranza semplice al loro interno un coordinatore ed un vice coordinatore, che durano in carica tre anni.
5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno un terzo più uno dei componenti; è ritenuta valida la partecipazione in teleconferenza.
6. I Comitati Permanenti si riuniscono almeno ogni due mesi, o quando vi sia richiesta da parte del coordinatore o di almeno tre Regioni, presso la sede del Centro o se necessario anche per favorire la partecipazione degli Associati in altre località.
7. I Comitati Permanenti approvano per le materie di competenza, esclusiva o congiunta:
 - a. le singole intese tecniche che interessano gli Associati in rapporto alle strutture dell'amministrazione centrale dello Stato e di altri Enti;
 - b. gli schemi di determinazioni che, per la loro specifica rilevanza nello sviluppo dei rapporti Stato-Regioni-Enti locali, richiedono la discussione e ratifica delle stesse in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
8. I Comitati Permanenti predispongono, per quanto di competenza, e inviano al Segretario di cui al successivo art. 14 i pareri di carattere tecnico relativi ai documenti sottoposti all'approvazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Nei casi di urgenza il parere dei singoli componenti può essere espresso via e-mail, via fax o per posta.
9. I Comitati Permanenti indicano per la materia di competenza i rappresentanti regionali presso gli organismi istituzionali all'interno dei quali sia prevista una rappresentanza regionale di competenza del Centro. Nei casi di urgenza il parere dei singoli componenti può essere espresso via e-mail, via fax o per posta.
10. I Comitati Permanenti predispongono per il Consiglio Direttivo, per quanto di competenza, i programmi di attività, le relazioni sull'attività svolta e i rendiconti per il bilancio del CISIS.
11. I Comitati Permanenti possono costituire appositi Gruppi di Lavoro per assicurare una efficace istruttoria degli atti di competenza del Comitato ovvero per promuovere iniziative volte a favorire il confronto tecnico fra le diverse esperienze regionali nelle materia di competenza.

Art. 12

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni ed è composto da un Presidente e da quattro membri, due effettivi e due supplenti, esperti in materia di contabilità e designati dall'Assemblea. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Collegio.
2. Il Collegio dei Revisori viene convocato almeno una volta l'anno per la predisposizione del rendiconto economico e finanziario e del bilancio.
3. Dopo tre assenze consecutive e non giustificate dalle riunioni, i componenti decadono automaticamente e l'Assemblea provvederà alla loro sostituzione.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso – mediante apposite relazioni al Consiglio Direttivo - sul bilancio preventivo e su quello consuntivo, effettua verifiche di cassa, esercita, per quanto applicabili, tutte le funzioni attribuite ai Sindaci dagli artt. 2403 e seguenti del codice civile.

CAPO III

ATTIVITA' TECNICO GESTIONALE E SERVIZI

Art. 13

Risorse di personale

Il Centro si avvale, per le attività tecnico gestionali, in via ordinaria, del supporto di personale proprio e/o di personale scelto fra i dipendenti degli uffici regionali che partecipano al Centro, all'uopo autorizzati dai rispettivi Uffici, e/o di collaborazioni esterne.

Art. 14

Segretario

1. Il Segretario cura l'andamento generale del Centro sul piano organizzativo, amministrativo e finanziario in attuazione delle decisioni assunte dagli organi statutari. In particolare è responsabile dell'attività dell'ufficio, della struttura e del personale della sede del Centro, garantendo il regolare svolgimento dell'attività dell'ufficio.
2. Il Segretario cura l'istruttoria relativa ai documenti sottoposti all'approvazione della Conferenza delle Regioni e Province autonome, acquisendo i pareri dei Comitati Permanenti per l'invio alla Commissione di riferimento da parte del Vice Presidente.
3. Il Segretario partecipa alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, nonché, nei casi in cui sia espressamente richiesto o vi siano all'ordine del giorno deliberazioni che comportano oneri finanziari, alle riunioni dei Comitati Permanenti.

Art. 15

Accordi, contratti e convenzioni

Il Centro può assumere qualsiasi iniziativa ritenuta utile ed opportuna a stipulare accordi, contratti e convenzioni con l'Unione Europea, la Pubblica Amministrazione centrale e periferica, con Università, con Centri di Ricerca, Enti, Associazioni, Fondazioni, Organismi privati, sia italiani che stranieri.

Art. 16

Gratuità delle prestazioni

Nessun compenso è dovuto al Centro per le consulenze di carattere generale rese agli Associati nell'ambito delle finalità e dei compiti definiti dal presente Statuto e nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 17

Prestazioni su richiesta degli associati

Il Centro può svolgere su richiesta, e previo impegno al rimborso delle spese sostenute, specifiche prestazioni a favore di uno o più Associati.

CAPO IV

PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE

Art. 18

Fondo Patrimoniale

Il Patrimonio del Centro è costituito dalle quote di adesione e da contributi, donazioni, lasciti e liberalità espressamente destinati ad incremento del suo patrimonio effettuati da enti pubblici o privati o da persone giuridiche e fisiche.

Art. 19

Entrate

Per il perseguimento delle finalità stabilite e per l'adempimento dei suoi compiti il Centro dispone delle seguenti entrate:

- a. proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui all'articolo precedente;
- b. contributi ordinari e/o straordinari determinati dall'Assemblea in denaro o attraverso la fornitura di beni e/o servizi e non specificamente destinati ad incremento patrimoniale;
- c. contributi, compensi, proventi e rimborsi per lavori eseguiti a favore di terzi o di associati comprese quote di finanziamenti dell'Unione Europea, dello Stato e di enti sovranazionali;
- d. donazioni, lasciti, liberalità ed ogni altro introito a qualsiasi titolo acquisito dal Centro;
- e. eventuali contributi versati, per fini specifici, da parte degli Associati.

Art. 20

Quote associative

1. La quota di adesione è fissata per tutti gli Associati in EURO 1.550,00.
2. L'entità del contributo annuale degli Associati è fissata dall'Assemblea, con le modalità previste dall'art. 6 del presente Statuto, individuando il fabbisogno finanziario di bilancio da coprire con le quote degli associati, e viene determinata in base ai seguenti criteri:
 - a. individuazione della quota di contributo, uguale per tutti gli Associati, che in totale concorre alla copertura del 50% del fabbisogno dell'esercizio finanziario;
 - b. individuazione della quota di contributo destinata alla copertura del rimanente 50% del fabbisogno finanziario, suddividendola come segue: per il 50% in proporzione all'estensione territoriale e per il 50% in proporzione all'ammontare della popolazione di ciascuna Regione o Provincia autonoma, sulla base degli ultimi dati ufficiali dell'Istat.
3. La Regione autonoma Trentino Alto Adige non è soggetta al pagamento della quota associativa in quanto rappresentata in tal senso dalle due Province autonome.

4. Può essere richiesta, in via forfettaria e con successivo conguaglio, una anticipazione sul contributo annuale.

Art. 21
Morosità

In caso di morosità dell'Associato, consistente nel mancato versamento del contributo annuale entro dodici mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario, il Centro procederà ad una diffida ad assolvere al proprio compito. Se l'Associato non provvederà entro tre mesi ad effettuare il pagamento di quanto dovuto è prevista la sospensione dello stesso dal diritto di voto in sede assembleare e da eventuali incarichi che siano stati conferiti ai suoi rappresentanti.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22
Anno finanziario

1. L'anno finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il giorno 31 dicembre di ciascun anno.
2. Gli utili, gli avanzi di gestione nonché fondi, riserve o quote di patrimonio non verranno distribuiti neanche in modo indiretto durante la vita del Centro salvo che la distribuzione o la destinazione sia imposta per legge.

Art. 23
Regolamento

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con regolamento interno da approvarsi da parte dell'Assemblea.

Art. 24
Controversie

Tutte le eventuali controversie sociali tra gli Associati e tra questi ed il Centro e suoi organi saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio arbitrale di tre membri da nominarsi dall'Assemblea, che giudicheranno secondo equità, senza formalità di procedura.

Art. 25
Diritto di recesso

1. Ciascun Associato che voglia esercitare il diritto di recesso deve darne comunicazione per iscritto entro il 31 ottobre di ogni anno, in difetto risulta dovuto il pagamento del contributo annuale per l'anno successivo.
2. L'Associato recedente resta comunque obbligato al versamento delle quote associative che risultassero dovute al termine dell'esercizio in corso alla data della comunicazione del recesso, nonché di eventuali altri contributi regolarmente deliberati dall'Assemblea anteriormente a tale data.

3. L'Associato che recede non può vantare alcun diritto sul patrimonio del Centro, né pretendere il rimborso delle quote versate nonché del residuo attivo delle precedenti gestioni.

Art. 26

Scioglimento del Centro

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo o per qualsiasi ragione allo scioglimento del Centro, l'Assemblea degli Associati determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri e le retribuzioni.
2. Terminata la liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, in alternativa, ad Enti, senza fini di lucro o a fini di pubblica utilità, che svolgano attività simili od affini, escluso comunque qualsiasi rimborso ai soci in relazione alle quote versate.

Art. 27

Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento italiano.

CAPO VI NORME TRANSITORIE

T1

In attesa della nomina dei propri rappresentanti, secondo quanto previsto all'articolo 5 comma 2, ciascun Associato partecipa all'Assemblea attraverso i rappresentanti in carica alla data di approvazione del presente Statuto, integrati dal rappresentante della medesima Regione o Provincia autonoma presso il Centro interregionale di coordinamento e documentazione per le informazioni territoriali.

T2

Entro il 30 novembre 2007 i Comitati dovranno eleggere il proprio coordinatore e vice coordinatore. Fino a quella data, il Consiglio Direttivo mantiene la composizione attuale, salvo integrazione con due rappresentanti designati dal Centro interregionale di coordinamento e documentazione per le informazioni territoriali.